

OMG/INABE

TRIBUNALE DI LIVORNO

Composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012

Proponente:

- Signora Simona ANTONIELLO

Assistita dall'avvocato Andrea Lucchesi

Professionista facente funzioni dell'organismo di composizione della crisi:

- Dottor Riccardo VITTI

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI PROPRI BENI AI SENSI DELL'ART. 14 TER 1. 3/2012

Indice dell'elaborato - Proposta di liquidazione redatta nell'interesse del signora Antonello - Documenti allegati alla proposta.

TRIBUNALE DI LIVORNO

Depositato in cancelleria

Livorno, il 14 GIU. 2018



L'ASSISTENTE GIBERNARIO
Deborah Perotti



LUCCHESI
STUDIO LEGALE

STUDIO IN 54100 MASSA, VIA ENRICO FERMI N° 27 - STUDIO IN 31100 TREVISO, VIA AVOGARI N° 9
WWW.ANDREALUCCHESI.IT

**INDICE:**

PREMESSE	pag. 2
1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' SOGGETTIVI EX ARTT. 7-9, L. 3/12:	
1.1 Indicazione delle caratteristiche personali del debitore	pag. 4
1.2 Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	pag. 5
2 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' OGGETTIVI EX ART. 9, L. 3/12:	
2.1 Indicazione delle somme dovute	pag. 5
2.2 Indicazione dei beni del debitore	pag. 5
2.3 Indicazione delle spese necessarie al sostentamento del debitore	pag. 6
3 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE:	
3.1 contenuto della proposta	pag. 7
3.2 modalità di liquidazione dei beni	pag. 7
3.3 scadenze e modalità di pagamento dei creditori	pag. 8
3.4 convenienza della proposta per i creditori	pag. 9



**PREMESSE:**

Il sottoscritto Simona ANTONIELLO, C.F. NTNSMN69D46E625K, residente in Livorno, alla via Del Fagiano n. 33 (C.L. e T.S. Antonello), assistita dall'avvocato Andrea Lucchesi del foro di Massa, C.F. LCCNDR80T10G628V – PEC andrea.lucchesi@puntopec.it ed elettivamente domiciliata in Massa, via E. Fermi n. 27 nello studio del predetto difensore, giusta procura allegata al ricorso per la nomina del professionista facente funzione di O.C.C. del 12.10.2015, espone quanto segue:

con ricorso depositato presso il Tribunale di Livorno, la signora Antonello instava per la nomina di un professionista facente funzioni di O.C.C. ed il procedimento veniva iscritto al N. 3883/15 del Registro Generale.

Con provvedimento del 15.10.2015 il Tribunale di Livorno nominava il Dott. Comm. Riccardo Vitti quale esperto della procedura.

La debitrice ha scelto di farsi assistere dal proprio avvocato per il confezionamento della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, riservando al professionista nominato dal tribunale la valutazione e l'attestazione di fattibilità del piano; tale scelta appare perfettamente legittima atteso che nessuna norma vieta che la proposta di ristrutturazione dei debiti sia redatta da un professionista incaricato dall'interessato, salva l'attestazione di fattibilità del piano (in tale senso si veda Trib. Pistoia 23 febbraio 2015, est. Dott. Daniela Garufi).

Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, s'intende:

- 1) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- 2) ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra definiti) per poter accedere alla procedura in commento è necessario che il debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di inammissibilità e, precisamente:





- a) la soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del Capo II della L. n. 3/2012;
- b) il ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;
- c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;
- d) l'incompletezza della documentazione allegata, che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

***** * * * * *

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).

Secondo la Relazione Illustrativa al D.L. n. 179 del 18.12.2012 da siffatta previsione consegue che, in presenza di masse debitorie composite, il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo da sovraindebitamento.

In altre parole, se le sue passività sono composte sia da debiti per attività d'impresa/professionale, sia debiti diversi da questi, l'unica procedura a cui sarà ammesso è l'accordo da sovraindebitamento mentre sarà precluso il piano del consumatore.

Da questo chiarimento contenuto nella Relazione Illustrativa ne deriva che:

- a) il consumatore può accedere alternativamente:
 - al piano del consumatore (rif. norm. art. 6, secondo periodo: "il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8");
 - all'accordo da sovraindebitamento (rif. norm. art. 7, c. 1-bis: "fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento [...]");
 - alla liquidazione dei beni con possibile "esdebitazione" (rif. norm. Art. 14- ter: "in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore [...], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"); l'esdebitazione è





possibile solo se il debitore è una persona fisica (rif. norm. art. 14- terdecies: “il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui [...]”).

b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti nell’esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente: - all’accordo da sovraindebitamento; - alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

Tutto ciò premesso, la proponente, avuto riguardo alla quantità ed all’entità delle proprie posizioni debitorie e dei beni di propria proprietà, intende presentare all’instestato Tribunale una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione dei propri beni ai sensi dell’art. 14 ter, l. 3/2012.

1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVI RICHIESTI DAGLI ARTT. 7-9 L. 3/12

1.1 Indicazione delle caratteristiche personali dei debitori

La ricorrente versa in uno stato di “sovraindebitamento” nel senso precisato dall’art. 6, comma II, lett. a, L. 3/12 ovvero di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ed è definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ciò in quanto a fronte di un indebitamento complessivo superiore ad € 127.000,00, la debitrice dispone solo di un modesto reddito da lavoro dipendente netto derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time interamente necessario ma non sufficiente al proprio sostentamento.

1.2 Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

La ricorrente, nei propri rapporti con i propri creditori, ha adempiuto alle proprie obbligazioni sino a quando ne è stata in grado, anche se con dilazioni e rinegoziazioni dei pagamenti.

La ricorrente dichiara di non aver effettuato alcuna operazione in frode ai propri creditori, né di aver effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, avendo utilizzato le somme da lei incamerate a titolo di retribuzione, esclusivamente per far fronte ai bisogni della propria famiglia; tali affermazioni trovano una conferma sia nell’esame delle ispezioni ipotecarie allegate da cui si evince che non è stata posta in





essere alcuna alienazione immobiliare, sia dall'esame della copia degli estratti conto bancari degli ultimi 5 anni che viene allegata alla presente proposta (ispezioni ipotecarie, estratti conto bancari).

2 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ OGGETTIVI RICHIESTI DALL'ART. 9 L. 3/12

2.1 Entità dell'esposizione debitoria

L'elenco dei creditori del ricorrente con l'indicazione delle somme dovute a ciascuno di loro è specificamente contemplata nella tabella che segue

SIMONA ANTONIELLO		
NATURA	CREDITORE	IMPORTO
Mutuo ipotecario	Unicredit Banca SpA	€ 120.587,78
Finanziamento	Agos Ducato Sp.a	€ 1.208,89
Oneri Condominiali (Residence Tris)	Agenzia Castello S.r.l.	€ 2.177,08
Oneri Condominiali (Ca Balbi Tris)	Lorenzo Cleri	€ 121,54
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 302,17
Tributi	Comune di Vicenza	€ 2.789,00

Il totale dei debiti ammonta ad € 127.186,46 a cui devono aggiungersi come costi di procedura prededucibili:

- gli onorari spettanti allo scrivente O.C.C., da calcolarsi in base ai valori minimi indicati dall'art.15, comma 9, Legge 3/2012;
- gli onorari spettanti al nominando liquidatore anch'essi da calcolarsi in base ai valori minimi indicati dall'art.15, comma 9, Legge 3/2012;
- gli onorari spettanti all'Avv. Andrea Lucchesi, legale che ha assistito la ricorrente nel deposito della domanda di liquidazione pattuito in euro 3.600,00 oltre accessori, quantificato avendo riguardo ai valori medi per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore ricompreso fra 260.000,01 e 520000,00 euro;





- gli onorari spettanti all'Agenzia Affari Immobiliari Vicenza per il compenso spettante per la stima dell'immobile di proprietà della debitrice pattuito in euro 300,00 oltre iva.

Alle suddette spese si aggiungeranno poi tutti i costi necessari e propedeutici al proseguo della procedura di liquidazione anch'essi di natura prededucibile.

2.2 Indicazione dei beni della debitrice

La signora Antonello è proprietaria di un appartamento sito nel Comune di Vicenza e dispone di un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.000,00 mensili (buste paga) disponibile nei limiti di legge di un quinto; oltre ad essi la ricorrente non possiede alcunché di economicamente rilevante.

Con riferimento al valore dell'immobile la recente perizia di stima effettuata su incarico della ricorrente dal Geom. Marchetti di Vicenza determina un valore di mercato pari ad € 50.000,00 (perizia di stima Geom. Marchetti).

Indicazione delle spese necessarie al proprio sostentamento

Le spese correnti mensili, riconducibili a bisogni essenziali la cui soddisfazione assicura quel "minimo vitale" assolutamente impignorabile e comunque non ricompreso né ricomprendibile all'interno del patrimonio liquidabile ai sensi dell'art. 14 L. 3/12 della famiglia del ricorrente, risultano essere le seguenti:

€ 150,00 pagamento di acqua, luce e gas;

€ 100,00 trasporti (ivi compresi i costi di gestione ed il costo del carburante degli autoveicoli di proprietà della famiglia);

€ 200,00 generi alimentari prima necessità;

€ 100,00 spese per vestiario e calzature;

€ 50,00 spese sanitarie;

€ 50,00 Telefonia ed internet;

€ 150,00 varie (manutenzione straordinaria veicoli, barbiere o parrucchiere, regali, ecc.)

Totale € 800,00.





Tali spese sono assolutamente plausibili (quanto agli importi) ed ineliminabili (quanto alla loro necessità); inoltre in base ai dati rinvenuti nelle banche dati ISTAT la spesa media mensile di una famiglia della stessa tipologia di quella del ricorrente è di poco inferiore ad € 1.865,55 (certificato di stato di famiglia ed estratto banca dati ISTAT). Ne deriva che la ricorrente rinuncia a molto più del superfluo e conduce un'esistenza assolutamente frugale. La spesa media mensile della signora Antonello ammonta quindi a circa € 800,00.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEI PROPRI BENI

3.1 Contenuto della proposta di liquidazione

Tenuto conto dei debiti, del patrimonio, del reddito e delle necessità primarie della famiglia dell'esponente, quest'ultima propone la soddisfazione complessiva dei crediti ammontanti a circa € 138.000,00, comprendenti anche i crediti sorti in occasione della presente procedura, tramite la liquidazione del proprio patrimonio immobiliare ed attraverso la messa a disposizione della quota di un quinto del proprio stipendio per la durata di sei anni.

Il suddetto piano prevede:

- la soddisfazione remissoria dei crediti privilegiati;
- la soddisfazione remissoria dei crediti chirografari;
- la soddisfazione integrale in precedenza dei crediti sorti in occasione della procedura.

L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori in base al rispettivo grado di preferenza.

L'esatto adempimento del piano avrà effetto estintivo di tutte le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, derivanti dai contratti e dalle esposizioni debitorie oggetto della proposta, con piena e totale esdebitazione dell'esponente.

3.2 Modalità di liquidazione dei beni

Per la liquidazione del patrimonio di proprietà della debitrice e della quota mensile dello stipendio che verrà messa a disposizione dei creditori, verrà nominato un liquidatore individuato dall'Organismo di Composizione della Crisi,





ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2 let. a), e dell'art. 13, comma 1, Legge 3/2012, nella persona del Dr. Giuseppe Santarsiero, Commercialista Esperto Contabile di Livorno in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto del 16 marzo 1942, n.267.

3.3 Scadenze e modalità di pagamento dei creditori

Il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo che il decreto di omologa diverrà definitivo e successivamente al pagamento degli oneri di procedura.

I crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi saranno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri come previsto dall'art. 13, comma IV bis, L. 3/12.

Ipotizzando che il decreto di omologa divenga definitivo nel mese di settembre 2018 gli oneri di procedura stimati saranno pagati immediatamente dopo la liquidazione del primo lotto di beni, con avvio del piano di pagamento dei creditori immediatamente dopo e secondo i privilegi vantati dai medesimi. Immediatamente dopo l'omologa del piano si propone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove ogni mese la ricorrente versi l'equivalente di un quinto della propria retribuzione sotto la supervisione dell'O.C.C.

Si propone di distribuire ai creditori secondo l'ordine di preferenza le somme depositate con cadenza semestrale.

3.4 Convenienza della proposta per i creditori

Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che la signora Antonello ha offerto in liquidazione tutti i beni di propria proprietà suscettibili di valutazione economica.

L'unico scenario alternativo alla presente proposta di liquidazione sarebbe infatti rappresentato dalle esecuzioni individuali dei singoli creditori, che sarebbe però decisamente più svantaggioso per questi ultimi che dovrebbero gravarsi di elevati oneri legali e procedurali con lunghi tempi di recupero, dal momento che la celere soddisfazione del singolo sarebbe subordinata alla tempestività dell'azione rispetto agli altri creditori con ulteriori costi impliciti ed incertezze legate al trascorrere del tempo.

Per quanto esposto, il sottoscritto Simona Antonello





CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno voglia dare avvio al procedimento volto alla liquidazione del patrimonio del ricorrente con successiva completa esdebitazione di questo ultimo.

Si producono a corredo della presente istanza i seguenti documenti:

- 1- Copia carta d'identità e tessera sanitaria Antonello;
- 2- Copia ispezioni ipotecarie;
- 3- Copia E/C bancari;
- 4- Copia certificato di stato di famiglia Antonello;
- 5- Copia estratto banca dati ISTAT;
- 6- Copia perizia di stima immobile Vicenza;
- 7- Certificazione Unica 2018, 2017 e 2016;
- 8- Copia buste paga Gennaio – febbraio – marzo 2018;
- 9- Ispezioni ipotecarie;
- 10- Relazione di fattibilità dott. Riccardo Vitti e relativi allegati.

Con ossequio,

Massa, li 14.06.2018

Avv. Andrea Lucchesi

